



Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
“L'Europa investe nelle zone rurali”

Gruppo di Azione Locale
“Riviera dei Fiori”

PROGETTO 1.1.2

“Valorizzazione del bosco attraverso la formazione di filiere strutturate per la produzione di legname e di biomasse ad uso termico ricercando a tal fine relazioni e sistemi per l'utilizzo dei sottoprodotti dell'agricoltura” (nocciolino ed altri).

BANDO MULTIMISURA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO SULLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO:

- **4.3.1.1.2 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura”**
- **6.2.1.1.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (limitatamente al settore forestale)”**
- **7.2.1.1.2 “Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali”**
- **8.6.1.1.2 “Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”**

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 500.000,00 (SPESA PUBBLICA)

Il Consiglio Direttivo del GAL Riviera dei Fiori,

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il decreto ministeriale n.2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n.33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il decreto del direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, della Regione Liguria n.296 del 29-11-2016 che approva la SSL "Terra della taggiasca: le vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca" presentata dal GAL Riviera dei Fiori e ne definisce la spesa ammissibile per la sua realizzazione nell'ambito delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014-2020;

Visto che la SSL del GAL Riviera dei Fiori per il progetto 1.1.2 "Valorizzazione del bosco attraverso la formazione di filiere strutturate per la produzione di legname e di biomasse ad uso termico ricercando a tal fine relazioni e sistemi per l'utilizzo dei sottoprodotti dell'agricoltura" (nocciolino ed altri)." prevede esclusivamente la presentazione di progetti integrati plurimisura da parte di partenariati pubblico/privati con l'individuazione di un Capofila e la loro selezione attraverso manifestazioni di interesse, valutate secondo criteri di selezione predefiniti e approvati dalla Regione Liguria con nota 75068 del 8-3-2018;

Considerato che il GAL Riviera dei Fiori ha predisposto bandi di manifestazioni di interesse articolati con disposizioni generali, disposizioni operative e scheda tecnica contenenti gli elementi necessari a valutare l'ammissione della domanda, applicando criteri oggettivi ed attribuendo il punteggio ai fini dell'assegnazione delle risorse disponibili;

*Considerato che in data 18/10/2018 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al progetto **1.1.2 "Valorizzazione del bosco attraverso la formazione di filiere strutturate per la produzione di legname e di biomasse ad uso termico ricercando a tal fine relazioni e sistemi per l'utilizzo dei sottoprodotti dell'agricoltura" (nocciolino ed altri);***

Considerato che il Consiglio Direttivo del GAL Riviera dei Fiori ha costituito una apposita commissione incaricata della selezione dei progetti composta da un rappresentante del GAL, da un rappresentante della CCAA Riviere di Liguria (Capofila del GAL Riviera dei Fiori) e da un rappresentante del Dipartimento Agricoltura della Regione Liguria;

Considerato che all'esito del percorso di selezione delle manifestazioni di interesse del progetto 1.1.2 sono stati selezionati positivamente n.2 progetti come da tabella che segue:

NOME PROGETTO INTEGRATO	CAPOFILA E PARTNER	RUOLO	CUAA DEI PARTNER DI PROGETTO	PUNTEGGIO	TIPLOGIE DI INTERVENTO ATTIVATE	SPESA PUBBLICA
PRO.FI.BAL. 2	UNIONE D EI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA	CAPOFILA	01607550082	46,00	4.3.1.1.2	5.200,00
	DITTA BOSCHIVA ALESSANDRO MANFREDI	PARTNER 2	MNFLSN57T14L809T		7.2.1.1.2	183.000,00
					8.6.1.1.2	61.800,00
TOTALE						250.000,00

PRO.FI.BAL. 1	UNIONE D EI COMUNI DELL'ALTA VALLE ARROSCIA	CAPOFILA	01607550082	40,00	4.3.1.1.2	30.000,00
	FERRARI FABIO	PARTNER 1	FRRFBA85L22A145R		7.2.1.1.2	164.000,00
					6.2.1.1.2	33.000,00
					8.6.1.1.2	23.000,00
TOTALE						250.000,00

Considerato che il Consiglio Direttivo del GAL Riviera di Fiori con propria deliberazione del 31-07-2019 ha preso atto del risultato della selezione effettuata dalla "Commissione Tecnica di valutazione e selezione della Manifestazione di Interesse" come da verbale protocollo GAL n.146 bis del 16/05/2019 pagg.14 e 15 che determina il punteggio conseguito;

Atteso che le domande di sostegno e di pagamento per i suddetti progetti, devono essere presentate e gestite tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" del PSR 2014-2020 della Regione Liguria è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari al GAL Riviera dei Fiori e al soggetto Capofila;

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del reg. UE 809/2014 "Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative", in caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi ai quali è subordinata l'erogazione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla Regione Liguria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 143 del 22 febbraio 2019 ad oggetto "PSR 2014-2020 - Individuazione, ai sensi del DM n. 1867 del 18/01/2018, delle fattispecie di violazioni di impegni e delle percentuali di riduzione relativamente alle sottomisure attivate dai GAL (Gruppi di Azione Locale)".

Tutto quanto sopra premesso, il GAL Riviera dei Fiori,

EMETTE IL SEGUENTE BANDO

1) Finalità e obiettivi

Il progetto prevede, attraverso l'installazione di un impianto di riscaldamento a biomassa realizzato da un Ente Pubblico (Comune), di attivare una filiera strutturata di aziende forestali, tale da consentire un migliore sfruttamento del bosco, obiettivo al quale concorre l'inserimento di un nuovo segmento produttivo fino ad ora scarsamente utilizzato, nello specifico la produzione di cippato di origine locale. A tale linea per la valorizzazione della biomassa forestale si affianca la linea di recupero a fini energetici dei sottoprodotti dell'agricoltura, nello specifico il nocciolino.

La filiera, in considerazione della natura del bosco in area GAL, richiede una visione interdisciplinare e azioni integrate tra i fattori produttivi, la difesa del suolo, la valorizzazione dei prodotti del bosco (castagne, funghi, piccoli frutti, ecc...) e l'utilizzo turistico delle aree interne.

Le strade forestali, in questa ottica, possono essere considerate come percorsi turistici nel bosco, con ciò valorizzando culturalmente un patrimonio in gran parte sconosciuto. I percorsi nel bosco potranno essere inseriti nella rete escursionistica ligure.

Il progetto pertanto intende sottrarre il bosco dalla emarginazione e dal disinteresse, recuperandolo in quanto luogo preminente del paesaggio, ambito di equilibrio biologico, custode di biodiversità e fattore primario per la stabilità idrogeologica del territorio montano.

In considerazione di ciò, le attività del progetto integrato sono previste nel seguente ordine funzionale:

- *installazione di una caldaia di piccole dimensioni (max 5 MW termici) da parte di un Comune per il riscaldamento di edifici pubblici;*
- *formazione di una piattaforma attrezzata (struttura, impianti, macchinari, ecc...) per la produzione di cippato destinato al mercato locale;*
- *sostegno alle aziende forestali per l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature;*
- *formazione di strade forestali utilizzabili anche come percorsi turistici;*
- *attività di promozione dei prodotti del bosco (castagne, funghi, ecc...).*

Il valore aggiunto del progetto GAL è la formula del progetto integrato.

2) Tipologie di intervento attivate

A valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" del PSR 2014-2020 della Regione Liguria – progetto 1.1.2 "Valorizzazione del bosco attraverso la formazione di filiere strutturate per la

produzione di legname e di biomasse ad uso termico ricercando a tal fine relazioni e sistemi per l'utilizzo dei sottoprodotti dell'agricoltura" (nocciolino ed altri), sono attivate all'interno del bando medesimo le seguenti tipologie di intervento:

- **4.3.1.1.2 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura”**
- **6.2.1.1.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (limitatamente al settore forestale)”**
- **7.2.1.1.2 “Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali”**
- **8.6.1.1.2 “Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”**

3) Modalità di presentazione delle domande

*Le domande possono essere presentate a partire **dalle ore 8.00 del giorno 14/10/2020 fino alle ore 23:59:59 del giorno 18/12/2020**, eventuali variazioni potranno essere definite da una delibera del Consiglio di Direttivo GAL Riviera dei Fiori. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili.*

4) Ambito territoriale

Gli investimenti devono essere localizzati nei comuni ricompresi nell'area del GAL Riviera di Fiori

5) Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti:

1. Possono presentare domanda i partenariati la cui manifestazione di interesse sia stata selezionata positivamente dal GAL Riviera dei Fiori e che si trovi in una favorevole situazione di graduatoria;
2. Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo “Disposizioni comuni a tutte le misure”;
3. Il fascicolo aziendale dovrà essere aggiornato, pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (territorio, mezzi di produzione, manodopera, zootecnia, etc), pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erronee indicazioni sul fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99;
4. La domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività o degli investimenti. Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa (valgono esclusivamente le spese connesse all'intervento).

5. Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese, valgono le disposizioni regionali approvate con DGR 1115/2016.
6. Come stabilito dalle disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 non sono ammissibili le domande che determinano un contributo di importo inferiore a €3.000,00.
7. La domanda di aiuto deve essere relativa a opere cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi. Tale requisito, tuttavia, può essere dimostrato anche successivamente la presentazione della domanda di sostegno purché acquisito prima dell'atto di concessione dell'aiuto;
In tal caso si specifica che:
il richiedente che non abbia al momento della presentazione della domanda di aiuto i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto proposto, deve comunque allegare la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".
Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione.
Quanto sopra deve essere allegato alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità all'aiuto del progetto proposto all'investimento. In tutti i casi i titoli abilitativi a costruire devono essere posseduti prima della concessione dell'aiuto.
8. Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali.
9. Nel caso di operazioni che generano "*entrate nette*" si richiama il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.5 bis della DGR 1115/2016 s.m.i,
10. Il contributo complessivamente richiesto dal partenariato non dovrà essere superiore a quello riconosciuto a seguito della selezione della manifestazione di interesse e non potrà essere inferiore a euro 150.000 (limite minimo previsto per le manifestazioni di interesse);
11. Gli investimenti relativi alle infrastrutture non riguardano singole imprese o singoli proprietari di terreni, ma si riferiscono a una pluralità di essi; il proprietario/gestore deve garantire l'accessibilità a tutti gli utenti potenziali dell'infrastruttura costruita o adeguata in quanto infrastruttura al servizio di una moltitudine di imprenditori e non solo di quelli che promuovono l'investimento;
12. Nel caso di investimenti che prevedano l'apertura di scavi deve essere previsto l'interramento di canaline vuote da utilizzarsi per eventuali implementazioni di reti telematiche o per altri usi pubblici;

6) Investimenti ammissibili:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.3.1.1.2 - “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura”;

Costruzione o adeguamento alle esigenze di transito o di regimazione delle acque, delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali;

Condizioni di ammissibilità specifiche per le infrastrutture per l'accesso ai terreni agricoli o forestali:

Per quanto riguarda le strade di accesso ai terreni agricoli, la copertura con asfalto, cemento o simili non costituisce una spesa ammissibile se non in casi debitamente giustificati in relazione ai rischi di erosione del fondo stradale. Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle strade, sono ammissibili solo le operazioni relative a quelle strade che danno accesso pubblico a terreni agricoli e/o forestali e sono utilizzate prevalentemente a fini agricoli e/o forestali. La costruzione di nuove strade deve tener conto delle esigenze di regimazione delle acque al fine di prevenire il ruscellamento. L'adeguamento delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali deve avvenire in funzione delle esigenze di transito per le macchine agricole e/o forestali, della sicurezza o della regimazione delle acque per prevenire il ruscellamento. Limitatamente alle strade forestali vigono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/1999 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”, con particolare riferimento all'art. 14 “Strade ed altre infrastrutture forestali”. In tal senso per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività selvicolturale. Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato e di ridurre i costi degli interventi selvi-culturali. Sulle strade forestali è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubbliche funzioni. E' ammissibile la sola viabilità forestale permanente tecnicamente definita “principale” secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007) ossia che svolge funzioni sia di avvicinamento e penetrazione, sia di raccolta, facilitando di fatto l'accesso al bosco da parte di chi lavora e consentendo l'asportazione del legname. Comprende le strade e le piste camionabili nonché le strade trattorabili a fondo stabilizzato.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.2.1.1.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali”

Limitata al solo settore forestale;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.2.1.1.2 - “Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali”

Sono ammessi al sostegno soltanto gli investimenti di realizzazione delle infrastrutture su “piccola scala”, così come definiti al capitolo 8.2.7.5 del PSR Regione Liguria, relativi a impianti per la produzione e la distribuzione di energia termica proveniente da biomasse forestali e/o da scarti e sottoprodotti agricoli e agro-industriali, compreso il trattamento delle biomasse per renderle utilizzabili a fini energetici (cippatura, disidratazione, ecc.);

Condizioni di ammissibilità specifiche per gli investimenti:

Tutti gli investimenti relativi agli impianti per la produzione e la distribuzione di energia termica:

- Devono essere conformi alle norme della Legge Regionale. n. 38 del 30 dicembre 1998 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale” e ss.mm. e ii. ; •

Con riferimento agli investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica (compreso il trattamento delle biomasse per renderle utilizzabili a fini energetici):

- Sono ammissibili a finanziamento impianti di potenza non superiore ad 5 MW termici;
- È escluso l'impiego di cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose, inclusi i biocarburanti e altre colture agricole e forestali dedicate, se non per quanto riguarda gli scarti di lavorazione e i sottoprodotti come paglia e simili;
- Devono rispettare i criteri minimi di efficienza energetica specificati al capitolo 8.2.7.5;(PSR)
- L'energia termica prodotta dagli impianti finanziati con la presente operazione è utilizzata esclusivamente a servizio di edifici pubblici. Gli investimenti per la realizzazione di infrastrutture per la distribuzione di energia termica sono limitati alla parte pubblica della rete. Gli allacciamenti delle singole utenze sono ammissibili solo se si tratta di edifici pubblici o impianti pubblici. Non sono ammissibili a finanziamento i costi per l'allacciamento alla rete della singola utenza ad uso privato.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.6.1.1.2 – “Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”;

Sono ammessi al sostegno i seguenti investimenti:

- a) Acquisto e/o adeguamento innovativo di macchinari e attrezzature per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti forestali;
- b) Realizzazione di piste forestali trattorabili, ossia tracciati permanenti a fondo naturale, adatti alla circolazione di trattori a ruote per l'esbosco a strascico o con rimorchi a ruote motrici, interni all'azienda forestale, secondo le indicazioni dimensionali, funzionali e realizzative stabilite dalla programmazione di settore;
- c) Realizzazione e/o adeguamento innovativo di infrastrutture logistiche, ivi comprese le dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie, finalizzate alle operazioni di stoccaggio, assortimentazione, prima trasformazione (alle condizioni che garantiscano il limite della “prima trasformazione” riportate al pertinente capitolo sulle condizioni di ammissibilità), stagionatura e commercializzazione dei prodotti legnosi per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici nonché dei prodotti forestali non legnosi;
- d) Investimenti connessi all'uso del legno come fonte di energia, limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (alle condizioni che garantiscano il limite della “prima trasformazione” riportate al pertinente capitolo sulle condizioni di ammissibilità).
- e) Acquisizione di software.

Sono inoltre ammissibili le spese generali e tecniche connesse agli investimenti di cui sopra fino a un massimo del 12% dei costi relativi agli investimenti strutturali e infrastrutturali, ridotti al 3% nel caso di meri acquisti. I massimali predetti sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000, per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Gli aiuti concessi con la presente tipologia di intervento, sono rilasciati ai sensi del PSR 2014-2020 Liguria Misura "M08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" la quale misura è stata registrata dalla competente Regione Liguria ai sensi del regolamento di esenzione reg. (UE) n. 702/2014 – ABER e rubricata al n.. SA.46768.

Condizioni di ammissibilità specifiche per gli investimenti:

Il sostegno previsto nell'ambito della presente tipologia di intervento interessa le aree forestali che rispondono alla definizione di "bosco", di cui all'art. 2 della l.r. n. 4/1999 e ss.mm.ii e le aree di prossimità funzionali ad esse collegate. (come da definizione della 8.6 regionale)

Per le attività di tipo selvicolturale è sempre necessario verificare la disponibilità di informazioni provenienti da un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, sulla base delle seguenti definizioni: "Piano di gestione forestale": si intendono gli strumenti di pianificazione forestale di secondo o terzo livello, come definiti dal Programma Forestale regionale (Piani forestali territoriali di indirizzo – PFTI, Piani di Assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali - PdA, Piani di Gestione Forestale – PGF); "Strumento equivalente": si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, predisposto sulla base della normativa vigente e, in particolare, del documento regionale "Indicazioni per la progettazione e la predisposizione di domande di sostegno e pagamento per gli interventi selvicolturali di cui al PSR 2014/2020"

Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono pertanto limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri:•hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 m3 di legname all'anno, innalzata a 10.000 m3 di legname all'anno per le segherie; •sono funzionali ad ottenere legna da ardere, cippato, paleria (anche debitamente lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati) e travi.

Ulteriori prescrizioni valide per tutte le tipologie di intervento

- I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.
- Sull'importo degli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese generali e tecniche nei limiti stabiliti dalla DGR 1115/16.
- In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

- L'ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Nel caso di operazioni che generano “*entrate nette*” si richiama il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.5 bis della DGR 1115/2016 s.m.i,

7) Investimenti non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa, elencate a titolo esemplificativo:

- a) spese per acquisto di terreni;
- b) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- c) spese per acquisti relativi a materiali di consumo;
- d) spese per investimenti allocati in territori al di fuori dell'area GAL Riviera dei Fiori
- e) spese per interessi passivi;
- f) spese per stipula di polizze fidejussorie;
- g) Spese per investimenti di mera sostituzione;

Le ulteriori spese non ammissibili sono quelle che non si possono ricondurre all'elenco degli investimenti ammissibili individuati al precedente punto 6.

8) Beneficiari

Sono ammessi a beneficiare del sostegno, esclusivamente i Partenariati che hanno superato la selezione delle manifestazioni di interesse di cui in premessa.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.3.1.1.2 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura”

Unioni di Comuni

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.2.1.1.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (limitatamente al settore forestale)”

Micro e piccole imprese, comprese le imprese agricole;

L'impresa richiedente deve avviare per la prima volta l'attività nel settore forestale (codice ATECO A02);

L'avvio dell'attività coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA o con la data di variazione dell'attività ai fini IVA;
L'avvio dell'attività deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e comunque anteriormente alla data di presentazione della prima domanda di pagamento;

Al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve presentare un piano aziendale di sviluppo avente i seguenti contenuti minimi:

- la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
- le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività di impresa in termini di prodotto, servizi, mercato, strategia commerciale, organizzazione aziendale;
- il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e alle tematiche dell'attività avviata;
- il fabbisogno in termini di investimenti e il relativo cronoprogramma;
- le previsioni economico-finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità economica e finanziaria delle attività avviata;
- l'incremento occupazionale previsto in termini di persone stabilmente impiegate;

L'attuazione del piano aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data medesima della concessione dell'aiuto e comunque entro il 30 giugno 2023.

La nuova attività, in termini di sede principale o di unità locale - intesa come luogo operativo od amministrativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, ricovero macchinari e attrezzature, ecc...) nel quale l'impresa esercita stabilmente l'attività forestale - deve essere localizzata nel territorio dei Comuni perimetrati nell'area del GAL Riviera dei Fiori.

La nuova attività deve essere mantenuta per dieci anni decorrenti dalla data di avvio della medesima.

Analogamente la localizzazione dell'azienda in area GAL deve essere mantenuta per tutto il periodo di vincolo.

Gli aiuti concessi con la TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.2.1.1.2 - *“Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (limitatamente al settore forestale)”* sono rilasciati ai sensi del PSR 2014-2020 Liguria Misura “M06.02 - Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali” la quale misura è stata registrata dalla competente Regione Liguria ai sensi del regolamento di esenzione reg. (UE) n. 702/2014 – ABER e rubricata al n.. SA.47646 (2017/XA).

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.2.1.1.2 – “Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali
Unione di Comuni dell'Area Gal Riviera dei Fiori

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.6.1.1.2 – “Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”

Possono beneficiare del sostegno previsto i seguenti soggetti, singoli o associati:

Soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree forestali

Comuni

PMI operanti nel settore forestale

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

9) Spese non ammissibili

Non sono ammesse spese riconducibili all'acquisto di materiali, attrezzature o macchine usate o beni non durevoli.

Le ulteriori spese non ammissibili sono quelle che non si possono ricondurre all'elenco degli investimenti ammissibili individuati al precedente paragrafo 7.

10) Prescrizioni:

a. Prescrizioni GAL:

Formazione di un accordo di partenariato che coinvolga, un soggetto pubblico (Comuni singoli o associati, Ente Parco, Provincia, ecc...) e almeno due aziende forestali, al fine di avviare un processo finalizzato alla formazione di reti di imprese e a una gestione programmata delle risorse forestali.

Attuazione di percorsi (piste, strade sterrate, sentieri, ecc...) con l'obiettivo di incentivare il turismo del bosco e la valorizzazione dei suoi prodotti (castagne, funghi, piccoli frutti, ecc...)

b. Prescrizioni PSR:

Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità delle spese e la relativa decorrenza, si fa comunque riferimento a quanto stabilito con DGR 1115/2016 “Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. Definizione dei criteri per l'ammissibilità delle spese”.

11) Aliquote di sostegno:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.3.1.1.2 - "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura":

100% della spesa ammissibile

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.2.1.1.2 - *“Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (limitatamente al settore forestale)”*

• premio base = 25.000 € ;

maggiorazione per disagio socio-economico pari a :

- a) 6.000 € se la nuova attività, in termini di unità operativa, è localizzata in un comune ubicato in area rurale "C";
- b) 8.000 € se la nuova attività, in termini di unità operativa, è localizzata in un comune ubicato in area rurale "D";

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.2.1.1.2 – *“Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali”- Altri enti pubblici (province, enti parco, ecc.)*.

100% della spesa ammissibile

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.6.1.1.2 – *“Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”*

40% della spesa ammissibile

12) Criteri di selezione

Il punteggio conseguito nella manifestazione di interesse deve essere confermato e riportato nella scheda tecnica a corredo della domanda di sostegno.

I criteri di selezione da utilizzare per la verifica del mantenimento dei punteggi sono quelli già utilizzati dal GAL all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, che vengono di seguito richiamati:

Contenuti dell'accordo

L'accordo dovrà prevedere:

- Installazione presso un ente pubblico di almeno una caldaia alimentata a biomassa di origine locale per la produzione di energia termica da destinarsi al riscaldamento di strutture ad uso pubblico;
- Individuazione di almeno due aziende forestali per la fornitura del materiale legnoso, di origine locale, destinato all'alimentazione dell'impianto;
- Valorizzazione e strutturazione di percorsi (piste, strade sterrate, sentieri, ecc...) con l'obiettivo di incentivare il turismo del bosco e la valorizzazione dei suoi prodotti (castagne, funghi, piccoli frutti, ecc...)

Criteria GAL "pesati":

- 1) Qualità dell'accordo: condizioni migliorative rispetto a quelle minimali stabilite nella SSL al punto: "condizioni di ammissibilità"
 - 3 punti per ogni partner in più rispetto al minimo (uno pubblico e due aziende forestali di cui almeno una privata):
massimo 15 punti
 - Presenza nel partenariato di forme associative (ATI/ATS, rete di imprese, cooperative, consorzi, ecc...) finalizzate alla gestione programmata delle risorse forestali al cui interno sia presente almeno un soggetto in grado di fornire sottoprodotto vegetale di origine locale. Il punteggio sarà rapportato alla percentuale di prodotto locale fornito per il funzionamento dell'impianto, in rapporto alla potenza installata
massimo 20 punti
 - o fino al 50% 0 punti
 - o oltre il 50% e fino al 65% 5 punti
 - o oltre il 65% e fino all'80% 10 punti
 - o oltre l'80% e fino al 90% 15 punti
 - o oltre il 90% 20 punti
 - 2 punti per ogni anno in più di durata dell'accordo rispetto al vincolo di destinazione previsto dall'intervento proposto:
massimo 10 punti
- 2) Presenza di percorsi con ricaduta turistica:
 - 6 punti per ogni km di percorso presente nel progetto e a servizio di almeno 5 ettari di bosco: massimo 24 punti
 - 2 punti per ogni punto informativo/vendita/ristoro/accoglienza presente nel progetto impegnato nella valorizzazione dei prodotti del bosco: massimo 6 punti
- 3) Ubicazione dell'intervento:

- Interventi realizzati in zone ricadenti prevalentemente nella perimetrazione della Strategia d'Area "Valle Arroscia" approvata con presa d'atto del 25/10/2019 Comitato Tecnico Aree Interne comprendenti i seguenti comuni: Armo, Aquila d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico:
Punti 5 punti

Punteggio minimo del progetto 20 punti da conseguire in maniera equilibrata (almeno 10 punti da raggiungere per i criteri 1 e 2)

13)Equilibrio del progetto.

Al fine di garantire l'equilibrio tra gli investimenti pubblici e privati, il limite inferiore di contributo richiesto da una delle due parti non potrà essere inferiore al 30% del contributo totale previsto per la realizzazione del progetto integrato. Nel caso di progetti ricadenti nella perimetrazione della Strategia Nazionale Aree Interne tale limite è ridotto al 20%.

14)Presentazione delle domande

Le domande devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema. Il protocollo AGEA, rilasciato automaticamente dal sistema informativo SIAN, fa fede per la data e l'ora di presentazione.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

15)Documentazione da allegare alle domande di sostegno

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria a seconda delle tipologie di intervento:

DOCUMENTAZIONE		Tipologia di intervento 4.3.1.1.2	Tipologia di intervento 6.2.1.1.2	Tipologia di intervento 7.2.1.1.2	Tipologia di intervento 8.6.1.1.2
1	Descrizione dell'intervento, attraverso relazione tecnica, quadro economico, documentazione fotografica, cronoprogramma e, se del caso, tramite progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente corredato se necessario da relazioni specialistiche;	X		X	X
2	Elaborati grafici costituiti da: cartografie, planimetrie, e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su viabilità, fabbricati, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella approvata dall'ente competente al rilascio del titolo stesso;	X		X	X
3	copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni e quant'altro necessario per attestare l'immediata cantierabilità ed eseguibilità delle opere previste, ovvero richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera". Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione, ivi compreso eventuali autorizzazioni ambientali pertinenti.	X		X	X

4	Nel caso di opere: computo metrico estimativo dei lavori, redatto come stabilito dalla DGR 1115/2016;	X		X	X
5	Nel caso di acquisti di macchine, attrezzature, servizi e altri beni: per ciascun bene o servizio tre preventivi ai sensi della DGR 1115 del 1 dicembre 2016;	X		X	X
6	Nel caso di società, cooperative, associazioni, enti pubblici, copia di uno specifico atto dell'organo competente che approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto. Gli enti pubblici dovranno altresì individuare il Responsabile Unico del Procedimento.	X		X	X
7	"Catastino" degli utenti dell'infrastruttura, indicando gli utenti fruitori dell'opera e le relative superfici servite;	X		X	X
8	Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono obbligatoriamente compilare e allegare alla domanda di sostegno la check list "procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno", secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr2014-2020 . Oppure all'indirizzo web: http://bit.ly/2oSfFbE .	X		X	X
9	Piano di sviluppo aziendale		X		

16) Concessione del sostegno

Le domande oggetto del presente bando sono riferite a *"manifestazioni di interesse"* selezionate positivamente sulla base dei contenuti progettuali e dei requisiti soggettivi dei proponenti e dispongono della copertura finanziaria. In questa fase viene valutato il mantenimento dei requisiti/punteggi conseguiti nella precedente fase ai fini della concessione del sostegno.

Per quanto riguarda le variazioni in corso d'opera si rimanda al paragrafo 3.10 della DGR 1115/2016.

17) Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa e quindi dotata di atto di concessione.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di:

- anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico concesso – ridotto al 40% nel caso di Enti Pubblici che non hanno ancora espletato le procedure di affidamento dei lavori - e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- stato di avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad un lotto funzionale così come definito dalla DGR 1115/2016;
- saldo finale al completamento dell'investimento previsto. Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a riduzioni e revoche totali definito nello specifico allegato al provvedimento.

Nel caso della tipologia di intervento 6.2.1.1.2 le domande di pagamento possono riguardare:

- un primo acconto, pari al 50% del premio, dopo l'avvio dell'attività, inteso come insediamento avvenuto ed ammesso al sostegno;
- un saldo, pari al 50% del premio, subordinato alla dimostrazione dell'attuazione corretta e completa del piano aziendale di sviluppo.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nella concessione;
- b. è ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno;
- c. la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di concessione per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 12 mesi dalla data di concessione per le altre domande, pena la decadenza della domanda di sostegno, la revoca della concessione ed il recupero di eventuali contributi già erogati;

Per l'attività degli interventi **A** e **B** deve essere stata presentata al SUAP la SCIA di inizio attività o la variazione della stessa. In ogni caso prima del pagamento il procedimento iniziato con la SCIA deve essere concluso positivamente.

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione allegata necessaria all'istruttoria, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;

2. relazione tecnica che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di concessione, con particolare riferimento ad eventuale SAL e/o variazioni apportate al progetto iniziale;
3. cartografie, planimetrie, documentazione fotografica e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia di quella presentata all'ente competente per il rilascio del titolo edilizio;
4. nel caso di opere prospetto di raffronto tra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati sia in termini assoluti sia in percentuale (se pertinenti);
5. nel caso di acquisti di attrezzature, elenco delle stesse con evidenziato quando possibile il numero di matricola;
6. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso a contributo;
7. giustificativi di spesa provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature e di quanto altro richiesto nella domanda di pagamento, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc). La gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento devono essere quelli indicati al punto 3.15 della DGR 1115/2016;
8. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuali;
9. documentazione necessaria per chiedere l'informativa antimafia alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) ovvero dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei familiari conviventi. Da presentare solo se pertinente;
10. altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica.

18) Impegni e obblighi del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. *pena il rifiuto o la revoca del sostegno con il conseguente recupero del sostegno eventualmente erogato.*

Limitatamente alle tipologie di intervento: 4.3.1.1.2, 7.2.1.1.2 e 8.6.1.1.2, il beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni e gli obblighi stabiliti dall’Autorità di Gestione Regione Liguria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 143 del 22 febbraio 2019 ad oggetto “PSR 2014-2020 - Individuazione, ai sensi del DM n. 1867 del 18/01/2018, delle fattispecie di violazioni di impegni e delle percentuali di riduzione relativamente alle sottomisure attivate dai GAL (Gruppi di Azione Locale)”.

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all’art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- non effettuare un cambio di proprietà dell’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
- non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all’operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L’impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Non sono revocati i contributi quando il mancato rispetto degli obblighi previsti è dovuto a cause estranee alla volontà del beneficiario, così come previsto dalla DGR 1115/2016 al punto 3.17.

19) Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

20) Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il Programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.